

Res publica Approfondimenti

Capitolo M, Vita quotidiana, Lezione 1, par. 1, pag. 389

I datori di lavoro sono responsabili per i danni causati dai loro dipendenti?

La risposta ci viene dall'**art. 2049** c.c.:

«I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti».

A prescindere dai termini antiquati che vi compaiono (*padroni, domestici*) la norma ci dice essenzialmente che il datore di lavoro risponde per i danni causati dal dipendente nello svolgimento delle mansioni a cui è stato adibito.

Si ritiene, infatti, che chi utilizza il lavoro altrui e si appropria dei risultati debba anche assumerne i rischi.

Condizione di applicabilità della norma è che l'autore del fatto illecito sia un dipendente; sia, cioè, una *persona soggetta alla direzione e alla vigilanza del datore di lavoro*.

Per esempio:

- saremo responsabili per il fatto illecito del tecnico che lavora nella nostra fabbrica; del cassiere che lavora nella nostra banca; del carpentiere che lavora nella nostra impresa edile; della guardia che lavora nella nostra impresa di vigilanza; e così via;
- non saremo responsabili, salvo casi particolari, per il fatto illecito compiuto dall'appaltatore (o dai suoi dipendenti) al quale abbiamo affidato alcuni lavori perché costui, essendo dotato di autonomia di azione, non può essere considerato un *dipendente*.

Le mansioni del dipendente

Immaginiamo che una guardia giurata, dipendente della nostra impresa di vigilanza, concorra a svaligiare la banca che avrebbe dovuto sorvegliare. Se venissimo chiamati a risarcire i danni potremmo validamente sostenere, come dispone l'**art. 2049** c.c., che la responsabilità del datore di lavoro esiste unicamente per il fatto commesso nell'esercizio delle mansioni a cui il lavoratore è adibito? La risposta è negativa. La responsabilità del datore di lavoro non va limitata al danno causato nell'esercizio della specifica mansione assegnata al lavoratore ma, come ha più volte ribadito la Cassazione, è sufficiente l'esistenza di un nesso di occasionalità necessaria. È sufficiente, cioè, che le mansioni o le incombenze affidate al dipendente siano state l'occasione che ha reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno (Cass. 2007, n. 17836).

Ipotesi diversa è quella in cui il dipendente commette il fatto illecito al di fuori di ogni collegamento con l'ambiente di lavoro (per esempio se la guardia minaccia con la pistola un rivale in amore). In questo caso non può ragionevolmente configurarsi alcuna responsabilità del datore di lavoro.